

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. II)

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori NENCIONI, ARTIERI, BACCHI, BASADONNA, BONINO, CROLLALANZA, DE FAZIO, DE SANCTIS, DINARO, FILETTI, FIORENTINO, FRANCO, LANFRÈ, LA RUSSA, LATANZA, MAJORANA, MARIANI, PAZIENZA, PECORINO, PEPE, PISANÒ, PLEBE, TANUCCI NANNINI e TEDESCHI Mario

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 MAGGIO 1972

Modifica dell'articolo 15 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, in relazione agli articoli 57, 528 e 725 del Codice penale, sulla responsabilità degli addetti alla diffusione della stampa periodica

ONOREVOLI SENATORI. — È nota la abnorme situazione che si è venuta a creare con la applicazione delle norme contenute negli articoli 725, 528 del Codice penale contro gli edicolanti, relativamente alla diffusione della stampa periodica, edita con l'osservanza delle prescrizioni di legge. Numerose sentenze di assoluzione di edicolanti « perchè il fatto non costituisce reato » denunciano una situazione che non può lasciare insensibile il legislatore. Il principio per cui l'edicolante, prima di offrire in vendita determinate pubblicazioni « ha l'obbligo di accertarsi se le stesse riproducono figure offensive per il bene tutelato dall'articolo 725 del Codice penale, specie quando trattasi di pubblicazioni consegnate già tonse, perchè il rivenditore può, con un minimo di diligenza, rendersi conto del contenuto della pubblicazione stessa, onde l'inosservanza di tale condotta doverosa, integra la consapevolezza ne-

cessaria per la giuridica esistenza del reato » ed il principio per cui l'ignaro edicolante debba rispondere del reato di cui all'articolo 528 del Codice penale quando non si sia reso conto che uno scritto, un disegno sia lesivo del pudore, sono frutto di elucubrazioni teoriche che prescindono dalla realtà della dura vita degli addetti alla distribuzione dei giornali.

Ma l'assurdo supera ogni limite ed i più elementari canoni della logica e del buon senso quando si pensi che, nella assoluta maggioranza dei casi, vengono rinviati a giudizio gli addetti alla diffusione e non il direttore o il vice direttore responsabile del periodico incriminato. Ma un argomento che il legislatore deve tener presente nel regolamentare la responsabilità per i reati commessi a mezzo della stampa è quello che concerne l'obbligo dell'edicolante, scaturen-

te dall'articolo 4 dell'accordo nazionale per la disciplina della rivendita dei quotidiani e periodici, perfezionato il 29 ottobre 1959, di accettare per la vendita tutte le pubblicazioni degli editori dei giornali e di metterle in vendita, subito dopo il loro arrivo ed effettuare la vendita e l'esposizione tutti i giorni, con la massima imparzialità. L'obbligo è assoluto in quanto è prevista una sanzione che incide sulle possibilità di vita dell'edicolante stesso. In caso di rifiuto si vedrebbe cioè privato dell'autorizzazione ad esercitare

la professione. D'altra parte anche se l'edicolante avesse il tempo di giudicare l'esistenza di un reato, non ne avrebbe certo la capacità tecnica, in una materia in cui in dottrina e in giurisprudenza vi è quanto meno perplessità. La Magistratura, in numerosissimi casi, ha compreso la vera essenza della questione sia dal lato etico sia dal lato giuridico, ma il legislatore non può lasciare carente di norme precise una situazione che richiede invece la delimitazione precisa del lecito dall'illecito per la certezza del diritto.

## DISEGNO DI LEGGE

### *Articolo unico.*

All'articolo 15 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, viene aggiunto il seguente comma:

« Per i reati previsti dagli articoli 528 e 725 del Codice penale, quando siano state osservate le prescrizioni di legge sulla pubblicazione della stampa periodica, la responsabilità è regolata dall'articolo 57, n. 1, del Codice penale, con esclusione della responsabilità dei distributori, degli edicolanti o comunque degli addetti alla diffusione ».